

# Come presentare domanda di disoccupazione detta NASPI.

Si avviano al termine i contratti dei supplenti. Alcuni saranno interrotti l'ultimo giorno di lezioni, altri il 30 giugno. Le procedure per la richiesta dell'indennità di disoccupazione.

La domanda di disoccupazione detta (**NASPI** ovvero **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** ) può essere presentata dal giorno successivo alla scadenza del contratto ed entro il 68° giorno, attraverso il sito dell'INPS o con il supporto di un patronato.

## Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

L'art. 21 del Decreto Legislativo 150/2015 prevede che la domanda di NASPI presentata dall'interessato equivale a DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Sono ormai numerose le regioni che evitano ai supplenti le lunghe fila ai centri per l'impiego, adottando soluzioni online.

## Requisiti e condizione per la Naspi 2019.

Possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego:

- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione;
- presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l'INPS o il Centro per l'impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso un patronato);
- firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro;
- hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all'indennità;
- hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione;

Ci sono 68 giorni di tempo per presentare la domanda, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l'indennità decorrerà dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Ricordiamo, inoltre, che la **domanda** si presenta **esclusivamente per via telematica**.

### **Requisito contributivo**

Sono necessarie almeno **13 settimane** di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389).

La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento **non si applica** ai lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Se la domanda viene inoltrata **entro 8 giorni** dal licenziamento l'indennità sarà corrisposta a partire **dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### **L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:**

- **dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. **Dal giorno successivo** alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

•

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione

La **NASpI** è **corrisposta mensilmente** per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova **NASpI**.

I periodi di fruizione della **NASpI** sono coperti da contribuzione figurativa.

---

## **QUANTO SPETTA**

La misura della prestazione è pari al **75%** della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali

degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e **1.221,44** euro per il **2019**).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.